

CCNL 15 marzo 2017
Logistica, trasporti merci e spedizioni
FEDERDAT, CIU, CONF.I.A.L., CONSIL

<u>FEDERDAT, CIU, CONF.I.A.L., CONSIL</u>	<u>CCNL comparativamente più rappresentativi</u>
--	---

PART-TIME

Utilizzo CLAUSOLE FLESSIBILI ED ELASTICHE:

CLAUSOLE ELASTICHE	15 %	CLAUSOLE ELASTICHE	15 %
CLAUSOLE FLESSIBILE	1,5%	CLAUSOLE FLESSIBILI	15%

LAVORO SUPPLEMENTARE

LAVORO SUPPLEMENTARE	15 %	LAVORO SUPPLEMENTARE	18%
----------------------	------	----------------------	-----

LAVORO STRAORDINARIO

Non prevista la necessità di un accordo tra datore e lavoratore per le ore di straordinario eccedenti la 165a	Necessario un accordo tra datore e lavoratore per le ore di straordinario eccedenti la 165a
---	---

FERIE

Le ferie potranno essere frazionate liberamente nel corso dell'anno, fermo restando che almeno due settimane vanno godute consecutivamente durante l'anno stesso di maturazione.	L'epoca delle ferie deve essere fissata secondo le esigenze del lavoratore previa consultazione con RSA e RSU
--	---

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

- inserita la categoria dei

LAVORATORI DI PRIMO INGRESSO

La qualifica di lavoratori di primo ingresso può essere attribuita ai lavoratori con età superiore ai 29 anni, assunti per la prima volta con contratto a tempo indeterminato, in una delle aziende che applicano il presente

CCNL, inquadrati all'ultimo livello, ove disoccupati da oltre 12 mesi ed al fine di favorirne l'occupazione e la professionalizzazione. A tali lavoratori in ingresso, in via sperimentale, potrà essere riconosciuta la retribuzione secondo le percentuali di seguito indicate, ove l'azienda provveda a fornire corsi di formazione anche durante l'orario di lavoro e con costi a totale carico del datore di lavoro. In tali ipotesi ai lavoratori potrà essere applicata la retribuzione nella misura pari al 70% rispetto al livello ordinario di inquadramento nel primo anno, 75% a partire dal secondo anno; 80% a partire dal terzo anno; dal quarto anno dovrà loro essere riconosciuta la retribuzione ordinaria prevista per il livello attribuito dal CCNL. Il requisito dell'età non si applica qualora il lavoratore neo-assunto sia in possesso di qualifica corrispondente all'inquadramento previsto. In ogni caso, nessun dipendente può essere retribuito con salario d'ingresso per più di 36 mesi.

Nota a verbale

Resta inteso che le agevolazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni o trattamenti migliorativi previsti dal presente CCNL ovvero con eventuali

trattamenti legislativi di favore applicabili.

MATERNITA'

trattamento per maternità: solo 5 mesi	Trattamento per maternità: al 100% per i primi 5 mesi ed al 50% per il 6° mese
--	--

MALATTIA

Trattamento per malattia - 100% per i primi 3 mesi 50% per i successivi 3 mesi per anzianità fino a 5 anni, - 100% per i primi 5 mesi 50% per il successivo 1 mese per anzianità maggiore a 5 anni	Trattamento per malattia: - 100% per i primi 3 mesi 50% per i successivi 5 mesi per anzianità fino a 5 anni, - 100% per i primi 5 mesi 50% per il successivi 7 mesi per anzianità maggiore a 5 anni
--	---

TRATTAMENTO PER MALATTIE DI BREVE

DURATA: L'Azienda, in via sperimentale, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre), corrisponderà l'indennità di malattia nel periodo di carenza solo per i primi 5 eventi morbosi salvo che l'assenza sia dovuta a qualsiasi patologia grave e continuativa con terapie salvavita o a ricovero ospedaliero, Day Hospital ed emodialisi, e che tali circostanze siano debitamente documentate. Per gli eventi superiori a cinque nell'anno solare che comportino un'assenza non documentata come su evidenziato, il periodo di carenza non sarà riconosciuto.